

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 424/2023/R/GAS – OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 8523 DEL 5 OTTOBRE 2022, E N. 7386 DEL 27 LUGLIO 2023, IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE PER I PERIODI REGOLATORI 2014-2017 E 2018-2019

In relazione al DCO di cui all'oggetto riteniamo necessario chiarire come ogni intervento tariffario non dovrebbe avere effetti retroattivi, specialmente se relativo a costi che riguardano direttamente o indirettamente il consumatore finale.

Da questo punto di vista riteniamo condivisibile quanto chiarito dal regolatore al par. 4.2 "Ciò al fine di evitare un'eccessiva complessità amministrativa connessa in particolar modo alla revisione, ora per allora, delle condizioni economiche di fornitura."

Tuttavia, preme sottolineare come una modifica delle tariffe, anche esclusivamente agli entry point, possa comportare, se pur in via indiretta, effetti sul consumatore finale relativamente a possibili azioni di conguaglio che i fornitori potrebbero avanzare. Inoltre, un intervento di revisione retroattiva delle tariffe di trasporto introdurrebbe un elemento di rischio regolatorio che i fornitori potrebbero scaricare sul consumatore finale attraverso opportune condizioni contrattuali di fornitura.

In ultimo è doveroso sottolineare come nel caso di consumatori che acquistano direttamente sui mercati all'ingrosso, eventualmente anche organizzati in forme consortili, e dunque potenzialmente attivi anche nell'importazione del gas naturale, si introdurrebbe un evidente elemento di discriminazione, in quanto in questa casistica, non sarebbe applicabile il principio evidenziato nel DCO al par. 4.2.

Viste le considerazioni sopra riportate segnaliamo ad ARERA l'esigenza di identificare una soluzione tariffaria che non introduca effetti di revisione retroattiva.